



Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: AGENTI FISICI (Titolo VIII del D.Lgs. 81/08)

RUMORE

Tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione al rumore, della manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, del fatto che il rumore è causato quasi esclusivamente da voce umana, dal confronto con situazioni analoghe e dalle fonti di letteratura, è possibile affermare che le attività previste non superano la soglia degli 80 dB(A) e di 135 dB(C) di picco. La valutazione ha considerato la presenza di tipologie di lavoratori (o ad essi assimilabili) considerati particolarmente sensibili quali i minori e le donne in gravidanza ai sensi della Legge 977/67 e del D.Lgs. 151/01. Tale valutazione è supportata dall'allegato 1 delle Linee Guida ISPESL per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro dove, pur non essendo presente nello specifico l'attività scolastica, sono individuate come attività al di sotto della soglia suddetta quelle di mensa e di ufficio, considerabili fra le più rumorose in ambito scolastico.

Ad ulteriore approfondimento si provvederà a misurazione a campione durante le attività più rumorose.

VIBRAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. 187/05 e successive modifiche e integrazioni l'attività è certamente fra quelle in cui l'esposizione è poco significativa, ciò giustifica la non necessità di ulteriori approfondimenti

CAMPI ELETTROMAGNETICI

La valutazione del rischio derivante da agenti fisici (campi elettromagnetici) può essere effettuata, in conformità alle norme europee standardizzate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica-CENELEC e l'analisi delle attività lavorative svolte, secondo le seguenti indicazioni:

L'attività scolastica non prevede l'utilizzo o l'esposizione continuativa a fonti di emissione di campi elettromagnetici come ad esempio: sistemi di saldatura, apparecchi elettromedicali emettitori di campi elettromagnetici a radiofrequenze, apparecchiature scientifiche quali spettrografi magnetici, sistemi di trasmissione radiotelevisiva, impiantistica di telefonia cellulare, impiantistica radar, elettrodotti.

Il semplice utilizzo di elettrodomestici od apparecchiature funzionanti a corrente elettrica e di videoterminali e la prossimità degli edifici scolastici ad elettrodotti o antenne radiobase non comporta un rischio specifico.

Nella casistica pregressa esaminata riguardante la vicinanza ad elettrodotti, impianti di telefonia cellulare ed antenne di trasmissione radiotelevisiva, dopo le misurazioni effettuate dall'ARPA il livello di esposizione misurato è stato di gran lunga inferiore ai valori limite di azione e di esposizione previsti dal D.Lgs. 257/07.

Recenti indagini condotte dal CORECOM Piemonte negli edifici scolastici hanno consentito un approfondimento delle misurazioni che hanno confermato in tutti i casi esaminati il rispetto dei limiti prescritti con livelli di esposizione medi di 0,65 V/m e quindi ampiamente inferiori ai limiti di esposizione (20 V/m) ai valori di attenzione ed obiettivi di qualità (6 V/m) prescritti dalla normativa vigente.

Pertanto, data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici, *si ritiene non necessaria la misurazione ed il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici,*

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Analizzando le linee guida Ispesl sull'argomento l'attività scolastica non prevede l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possano comportare particolari rischi per la salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 81/08 è quindi possibile giustificare il non approfondimento della valutazione del rischio che è da ritenersi non rilevante.

ALTRI AGENTI FISICI

Per quanto riguarda gli agenti fisici di cui all'art.181 del D.Lgs. 81/08 non descritti in altra sezione del presente documento ed in particolare ultrasuoni, infrasuoni ed atmosfere iperbariche la natura e l'entità dei rischi rendono evidentemente trascurabile un approfondimento valutativo per le attività previste nelle istituzioni scolastiche. Ai sensi dell'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 81/08 è giustificata la non necessità di ulteriori approfondimenti